

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 Demanio e patrimonio della Regione Toscana.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

Oggetto e finalità

Con la presente legge la Regione Toscana apporta alcune modifiche alla 27 dicembre 2004, n. 77 Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) al fine di un adeguamento al quadro normativo attuale in particolare con riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici.

Le presenti modifiche inoltre si sono rese necessarie a seguito della delibera n. 108 del 16/02/2015 con la quale la Giunta Regionale ha impartito indicazioni in ordine alla acquisizione di alcune opere pubbliche nell'inventario generale regionale.

Si rende necessario inserire l'articolo 25 bis per disciplinare alcune ipotesi in presenza delle quali si può procedere alla vendita di beni immobili a trattativa diretta in quanto nelle fattispecie individuate è opportuno non ricorre alla vendita mediante avviso pubblico poiché o trattasi di vendita ad Enti pubblici che richiedono un bene immobile per motivi di interesse pubblico, o di vendita di beni per i quali è andata deserta l'offerta al pubblico, ovvero per la vendita di beni immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a Euro 50.000,00, per la vendita di quote indivise di beni immobili, per la vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi ed infine per la vendita di diritti reali su immobili di proprietà della Regione Toscana.

Descrizione dell'articolato

La presente legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 (Modifiche all'art 6 della l.r. 77/2004) Il presente articolo prevede l'inserimento al comma 2 dell'art 6 della l.r.77/2004 che stabilisce che gli atti previsti per l'assunzione in inventario delle opere siano corredati dal nulla osta alla realizzazione delle opere e all'acquisizione delle aree stesse, rilasciata dalla struttura regionale competente.

L'articolo 2 (Introduzione dell'art 6 bis della l.r. 77/2004) prevede dopo l'art. 6 della l.r 77/2004 sulla base della delibera n. 108 del 16/02/2015 con la quale la Giunta Regionale ha impartito indicazioni in ordine alla acquisizione delle opere pubbliche di proprietà regionale per le quali non è reperito il certificato finale di collaudo. Queste si prevede che siano assunte in inventario sulla base di un atto, redatto da tecnici abilitati al collaudo, che ne verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell'opera.

L'articolo 3 (Modifiche all'art 11 della l.r.77/2004) apporta l'adeguamento al quadro normativo attualmente in vigore in materia di contratti pubblici introducendo i richiami all'articolo 128 , comma 1 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art 13 del D.P.R. 207/2010.

L'articolo 4 (Modifiche all'art 24 della l.r. 77/2004) prevede l'abrogazione del comma 9 dell'art 24 in quanto è inserito un articolo apposito che disciplina le ipotesi di trattativa diretta.

L'articolo 5 (Introduzione dell'art 25 bis della l.r.77/2004) introduce e disciplina in un articolo apposito le ipotesi per le quali per la vendita di beni immobili si può procedere a trattativa diretta.